

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

N. 331

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta del Presidente della Regione

il 14 giugno 2022

Disposizioni in materia di assetto idrogeologico. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006, alla legge regionale n. 33 del 2014, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 45 del 1989

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'intervento normativo oggetto della proposta contiene disposizioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche volte alla semplificazione del procedimento relativo all'adozione degli atti di pianificazione ed al coordinamento con la disciplina nazionale. L'intervento normativo, inoltre, è volto alla semplificazione del procedimento di approvazione degli studi di compatibilità relativi agli interventi complessi di mitigazione del rischio idraulico. L'intervento normativo, è volto, infine, ad accelerare le procedure di approvazione dei piani urbanistici comunali e dei piani attuativi garantendo, nel contempo, ad assicurare l'approfondimento puntuale del quadro conoscitivo di assetto comunale o locale.

#### **Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici)**

Art. 1. Nell'articolo 7, rubricato "Comitato istituzionale", costituito da quattro assessori regionali e da tre amministratori locali, viene prevista la facoltà di delega da parte degli assessori regionali.

Inoltre, nell'articolo 7, comma 3 sono aggiunte le lettere d bis) e g bis) per specificare ulteriori funzioni già svolte dal comitato istituzionale.

Art. 2. La norma sostituisce il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), rubricato "Piano di gestione distrettuale - Procedure".

Il testo proposto, in linea con la disciplina nazionale, è volta ad armonizzare la procedura di

approvazione del Piano di bacino, e relativi stralci, disciplinata dall' articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006, con gli articoli da 63 a 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 recepiscono la procedura disciplinata dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 152/2006, adattandola alle peculiarità dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna riconosciute dall'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### **Modifiche alla legge regionale n.33 del 15 dicembre 2014 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo)**

Art. 3. La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 (Attribuzione di funzioni) della legge regionale n. 33 del 2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo" ed introduce i commi da 1 bis a 1 septies.

La modifica riguarda l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze attribuite agli enti locali, comuni e loro forme associative, in materia di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, nonché di espressione dei correlati pareri quali quelli da esprimere nelle procedure autorizzative ambientali quali, esemplificativamente, Verifica di assoggettabilità a VIA, VIA (Valutazione degli impatti ambientali), VincA (Valutazione di incidenza), PUA (Provvedimento unico in materia ambientale - statale), PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), AIA (Autorizzazione integrata ambientale), Autorizzazione Unica per impianti di rifiuti, Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e nell'ambito dei procedimenti edilizi, di condono e di accertamento di conformità.

La norma costituisce applicazione del principio di sussidiarietà in quanto, nell'ampliare l'ambito di competenza dei comuni all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, assicura la partecipazione attiva e autonoma alla attuazione del Piano di assetto idrogeologico a scala locale.

Il comma 1 septies specifica, inoltre, che gli studi di compatibilità idraulica per le opere di attraversamento sono redatti esclusivamente per gli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico di cui all'articolo 1 bis, e solamente per le tipologie previste dalle vigenti Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e delle relative circolari applicative che vengono integrate, in relazione al calcolo del franco idraulico, con i valori minimi derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle Norme di attuazione del PAI.

Art. 4. Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1 bis, rubricato "Individuazione del reticolo idrografico regionale", ciò in quanto l'attribuzione ai comuni della competenza all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), impone la previsione di norme che consentano di individuare il reticolo idrografico regionale in maniera univoca.

La norma proposta:

- al comma 1, attribuisce alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici e sentita l'Autorità di bacino, il compito di individuare il reticolo idrografico regionale e, in tale ambito, i corsi d'acqua principali;
- al comma 2, detta la disciplina transitoria disponendo che, fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e dei corsi d'acqua principali ai sensi del comma precedente, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono:
  - a) quelli, dalla sorgente alla foce, identificati come aste principali dal Piano stralcio delle fasce fluviali;
  - b) i tratti nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria;

- c) i tratti a valle di grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

Art. 5 e articolo 6. Dopo l'articolo 1 bis sono aggiunti l'articolo 1 ter, rubricato "Semplificazione procedimentale in materia di realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico", l'articolo 1 quater, rubricato "Norme per l'approvazione di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio".

Si tratta di norme, concordate con l'Assessorato dei lavori pubblici per la parte di competenza, che consentono di semplificare ed accelerare il procedimento di approvazione degli studi di compatibilità, previsti dalle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), e di rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi degli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), con particolare riferimento agli interventi complessi di mitigazione del rischio, anche al fine di garantire l'immediata e sensibile riduzione del rischio stesso.

#### **Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)**

Art. 7. Il testo dell'articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali), comma 3 lettere a bis) e a ter), derivante dalle integrazioni proposte, necessario per il riordino delle competenze in materia, è il seguente:

- a bis) rilascio di autorizzazioni al prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti di manutenzione, laddove richiesti, e con i limiti quantitativi previsti con Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti e con totale compensazione fra costi sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non opera quando l'attività di prelievo/asportazione è eseguita con continuità e/o a fini produttivi;
- a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (sfalcio d'erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili con i progetti di manutenzione, laddove richiesti e con i limiti quantitativi previsti con Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti approvata dall'Autorità di bacino, e previa acquisizione dei pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto di manutenzione.

#### **Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)**

Art. 8. La norma riguarda la modifica all'articolo 20 (Procedura di approvazione del Piano urbanistico comunale e intercomunale) della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 avente ad oggetto "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale".

La modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, come sostituito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale n. 1 del 2019, si rende necessaria al fine di coordinare la disposizione regionale con la procedura disciplinata dall'articolo 68, commi 4 bis e 4 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotti con decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.

La modifica normativa è, inoltre, volta a semplificare la procedura di approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico (PAI), avviata dalle amministrazioni comunali con la trasmissione dello Studio comunale di assetto idrogeologico all'Autorità di bacino.

Al riguardo, si evidenzia che il sopra citato articolo del codice dell'ambiente, come novellato

dalla Legge di semplificazione 2020, ha impresso un'accelerazione ai procedimenti di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico ed ha attribuito al Segretario generale competenze che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, erano esercitate dal Comitato istituzionale.

L'impulso alla semplificazione ed accelerazione che il legislatore nazionale ha voluto imprimere ai procedimenti di variante puntuale al PAI è stato già recepito dal Comitato istituzionale nelle direttive applicative allegata alla deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020 che hanno, tra l'altro, chiarito che "... laddove la legge regionale n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella presente Direttiva, deve ordinariamente intendersi - salvo i casi speciali in cui la competenza residua al Comitato - a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) dell'espositiva che precede. Per gli stessi motivi anche il richiamo alla Conferenza Programmatica nell'ambito del procedimento di approvazione del PUC o di altri strumenti di pianificazione comunale, secondo la legge regionale n. 45/1989 e le relative direttive applicative di cui alla delibera della Giunta regionale n. 5/48 del 29.01.2019, deve intendersi riferito - salvo i casi speciali in cui la competenza residua al Comitato - alla Conferenza Operativa, che si svolgerà secondo le modalità declinate al precedente punto 3.d)".

Alla luce della procedura delineata con le direttive sopra richiamate, pertanto, lo Studio comunale di assetto idrogeologico, istruito dal competente Servizio dell'Agenzia regionale di distretto idrografico e oggetto dell'avviso di convocazione della Conferenza operativa fornisce, così come lo forniva la delibera di adozione preliminare del Comitato istituzionale richiamata nell'articolo 20, comma 5, il quadro conoscitivo preliminare dei territori oggetto di pianificazione, quale presupposto indispensabile per la corretta pianificazione urbanistica e per la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte strategiche implicite nello strumento urbanistico, da parte dell'autorità competente.

Per quanto attiene alla fase di approvazione della variante al PAI da parte del Segretario generale, si evidenzia, inoltre, che la nuova formulazione del comma 13 dell'articolo 20, non comporta alcuno spostamento in avanti del momento conclusivo del procedimento di competenza dell'Autorità di bacino.

Ciò in quanto, in applicazione del vigente comma 13 dell'articolo 20, come chiarito con atto di indirizzo della Giunta regionale allegato alla deliberazione n. 5/48 del 21 gennaio 2019 "Sono acquisiti in conferenza di copianificazione il parere motivato relativo alla VAS, la Valutazione di incidenza ambientale, mentre la variante al PAI è approvata con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino a seguito della conferenza programmatica di esame delle osservazioni relative agli aspetti idrogeologici propri della variante al PAI".

L'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è, pertanto, riformulato come segue:

1. uguale.

2. uguale.

3. Il Consiglio comunale adotta, altresì, lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma 1, completo di tutti i contenuti previsti dalle normative inerenti al PAI, e lo trasmette all'Autorità di bacino di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more dell'approvazione dello studio da parte dell'Autorità di bacino, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI.

4. Il Consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo trasmette all'autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato, unitamente all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica.

5. soppresso.

6. uguale.

7. Entro quindici giorni dall'adozione il PUC, corredato dello studio comunale di assetto idrogeologico di cui alle Norme di Attuazione del PAI, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello Studio di incidenza ambientale, è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione.

8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza anche di uno dei sopracitati documenti, sono improcedibili e non possono essere sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al comma 9.

9. uguale.

10. soppresso.

11. soppresso.

12. uguale.

13. Entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, le autorità competenti in materia ambientale, i rappresentanti dell'Amministrazione regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione e i rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla tutela del paesaggio esprimono, in sede di conferenza di copianificazione, esprimono il proprio parere motivato sul piano adottato e sugli effetti derivanti dall'accoglimento o rigetto delle osservazioni. Su richiesta motivata dell'autorità competente in materia ambientale, dell'Autorità di bacino o della Regione il termine della conferenza di copianificazione può essere prorogato per non più di trenta giorni. Entro i suddetti centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, l'Autorità di bacino, anche sulla base delle risultanze della fase di partecipazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ed entro la conclusione della conferenza di copianificazione, assume l'atto di approvazione o di rigetto dello Studio comunale di assetto idrogeologico in variante al PAI

I commi da 14 a 34 rimangono uguali.

Art. 9. La norma riguarda la modifica all'articolo 21 (Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale) della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, avente ad oggetto "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", ed è volta a coordinare il testo vigente con le disposizioni previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2019 che, al comma 2, dispone: "Gli strumenti di cui alle lettere a), b, c), d) e d bis) del comma 1 dell'articolo 21, della legge regionale n. 45 del 1989 sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo 20, commi 6 secondo periodo, 7, 9 primo periodo, 14, 15 primo periodo della medesima legge regionale n. 45 del 1989, per quanto compatibile, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150

(Legge urbanistica), dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche ed integrazioni. I piani entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da effettuarsi a cura del comune."

Si evidenzia, al riguardo che le direttive richiamate nell'articolo sopra riportato, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/48 del 29 gennaio 2019 avente ad oggetto: "Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2019. Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio" al paragrafo 4 avevano già chiarito che "Nello specifico, la procedura di approvazione degli strumenti attuativi di cui alle lettere a), b), c), d) e d bis) è individuata dal rinvio operato dall'articolo 21 alle procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, applicabili agli strumenti attuativi per quanto con essi compatibile. Al riguardo e a differenza del passato, l'articolo 25, comma 2, della legge di semplificazione individua espressamente i commi dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 citata, applicabili al procedimento di approvazione dei piani attuativi, ovvero i commi 6 (secondo periodo), 7, 9 (primo periodo), 14 e 15 (primo periodo)".

L'ulteriore modifica dell'articolo 21 operata dall'articolo 10 del presente disegno di legge è volta, altresì, a chiarire che, le eventuali modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio derivanti da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo contenuti nello studio di assetto locale, attengono a porzioni di territorio infra - comunale di dimensione minima, elaborate a piccola scala, e sono, pertanto, approvate definitivamente dal consiglio comunale proponente e recepite dall'Autorità di bacino quale aggiornamento degli elaborati del PAI.

La norma opera un rinvio alle Norme di attuazione del PAI che definiscono sia i presupposti, la forma, i contenuti e gli effetti dei suddetti studi locali, che le modalità e la cadenza temporale con cui l'Autorità di bacino recepisce tali studi quale aggiornamento degli elaborati del PAI.

Art. 10. Concerne la "Norma finanziaria".

Art. 11. L'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2006 rubricato (procedure transitorie) è abrogato in quanto la procedura per l'approvazione delle integrazioni e modifiche puntuali al PAI è ora disciplinata dall'articolo 9, comma 7 della legge regionale n. 19 del 2006, come modificato ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 12. Concerne la "Entrata in vigore".

### **Relazione sull'attuazione digitale**

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa (art. 2, lett. d), dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 23.1.2018).

Non sussistono ostacoli all'attuazione digitale delle procedure oggetto della proposta normativa

### **Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari**

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari (art. 2, lett. c), dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 23.1.2018)

La proposta normativa, a carattere squisitamente tecnico e procedimentale, non comporta alcun impatto né sulla spesa, né sull'entrata; pertanto, non necessita di individuazione di alcuna copertura finanziaria.

### **Relazione sugli oneri amministrativi**

Elenco degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016 (art. 2, lett. e), dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 23.1.2018)

Dalla proposta normativa non deriva alcun onere amministrativo a carico di cittadini, imprese ed altri utenti in genere (oneri amministrativi, intesi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2016 come costi degli adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, inclusi gli adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione).

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Comitato istituzionale. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006

1. All'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), del comma 1, dopo le parole: "sviluppo produttivo", sono aggiunte le seguenti: "o loro delegati";
- b) al comma 3:
  - 1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d bis) adotta il Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e successive modifiche e integrazioni;"
  - 2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) approva il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le relative norme di attuazione e le direttive applicative con deliberazione che diviene efficace con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)."

### Art. 2

Piano di bacino distrettuale - procedure. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Piano di bacino distrettuale - Procedure)



1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha il valore, la finalità e i contenuti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Piano di bacino, in attuazione dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione del comma 2, dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, è adottato e approvato secondo la procedura prevista nei commi da 3 a 7.
3. Il Comitato istituzionale svolge le funzioni di autorità procedente ai sensi della lettera q), del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
4. Conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e, se disposto dall'autorità competente, il procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 1, dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, il Comitato istituzionale adotta definitivamente il Piano di bacino tenuto conto delle determinazioni espresse dall'autorità competente. Il Segretario generale provvede alla pubblicazione del Piano di bacino sul sito internet istituzionale della Regione e alla trasmissione al Ministero competente ai fini dell'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 6, dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il Piano di bacino approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
6. Al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento del Piano di bacino, il Segretario generale provvede affinché siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
  - a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima

- dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il Piano;
- c) copia del progetto del Piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce.

7. Il procedimento del presente articolo si applica anche al Piano di bacino redatto per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali secondo quanto previsto dal comma 8, dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatte salve le procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico e per la modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico previste dall'articolo 68, del decreto legislativo n. 152 del 2006."

### Art. 3

Attribuzione di funzioni. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2014

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) è sostituito dal seguente:

"1. Sono attribuite al comune competente per territorio le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), relativamente agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato, agli interventi sulle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico, alle attività di ricerca e ai prelievi idrici, alla conduzione delle attività agricole, silvicolturali e pastorali e ai procedimenti di condono edilizio e di accertamento di conformità.";

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2014, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Sono, inoltre, attribuite al comune competente per territorio le funzioni amministrative, non attribuite all'Autorità di bacino ai sensi dei commi 1 quinquies e 1

sexies, di approvazione degli studi di compatibilità idraulica relativi alle opere in alveo e agli attraversamenti dei corsi d'acqua e quelle di approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica relativi agli interventi di mitigazione del rischio da frana.

1 ter. Se gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis interessano l'ambito territoriale di più comuni, ciascun comune interessato è competente per il proprio territorio.

1 quater. La competenza del comune comprende anche l'espressione dei pareri e delle determinazioni correlati all'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai sensi dei commi 1, 1 bis e 1 ter.

1 quinquies. Sono attribuite all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e successive modifiche e integrazioni le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle norme di attuazione del PAI, relativi alle opere di mitigazione del rischio e limitatamente ai soli corsi d'acqua principali del reticolo idrografico regionale, come definito nell'articolo 1 bis, alle opere in alveo e agli attraversamenti.

1 sexies. Sono, inoltre, attribuite all'Autorità di bacino le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme di attuazione del PAI, relativamente agli interventi inerenti alle opere di mitigazione del rischio da frana aventi importo dei lavori a base d'asta superiore ad un milione di euro.

1 septies. Gli studi di compatibilità idraulica relativi agli attraversamenti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale sono redatti esclusivamente nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche e integrazioni e delle relative circolari applicative, da integrarsi, in relazione al calcolo del franco idraulico, con i valori minimi derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle norme di attuazione del PAI.".

## Art. 4

Individuazione del reticolo idrografico regionale rilevante ai fini della pianificazione dell'assetto idrogeologico. Inserimento dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 33 del 2014

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2014 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Individuazione del reticolo idrografico regionale rilevante ai fini della pianificazione dell'assetto idrogeologico)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, individua con apposita deliberazione, il reticolo idrografico regionale rilevante ai fini della pianificazione dell'assetto idrogeologico e, in tale ambito, i corsi d'acqua principali.

2. Fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e dei corsi d'acqua principali, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono:

a) quelli, dalla sorgente alla foce, identificati come aste principali dal Piano stralcio delle fasce fluviali;

b) i tratti nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria;

c) i tratti a valle di grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. (14A08499)).".

## Art. 5

Semplificazione procedimentale in materia di realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico. Inserimento dell'articolo 1 ter della legge regionale n. 33 del 2014

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale n. 33 del 2014 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 ter (Semplificazione procedimentale in materia di realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico)

1. Nell'ambito della realizzazione di interventi di

mitigazione del rischio o di opere in alveo, il provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità, laddove previsto dalle norme di attuazione del PAI, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93 e ss. del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e integrazioni e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell'ente finanziatore, sono rilasciati sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, come definito dai commi 5 e 6, dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, che contiene tutti gli elementi utili a consentire il rilascio dei sopraccitati atti di assenso, oppure, se disponibile, sul progetto definitivo, come definito dal comma 7, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nel caso di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio o di opere in alveo con differenti alternative progettuali, l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità può essere preceduta da un parere preliminare con il quale il soggetto competente esprime la condivisione delle soluzioni individuate nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui al comma 5, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, oppure nell'analisi delle alternative contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica."

#### Art. 6

Norme per l'approvazione di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio. Inserimento dell'articolo 1 quater della legge regionale n. 33 del 2014

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale n. 33 del 2014 è aggiunto il seguente:  
"Art. 1 quater (Norme per l'approvazione di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio)

1. Nel caso di proposte di varianti comunali al PAI connesse alla definizione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali, l'amministrazione proponente garantisce che, ad avvenuta

completa realizzazione del quadro complessivo proposto, sia assicurata l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni e delle relative circolari applicative. Al fine di conseguire l'immediata e significativa riduzione del rischio, il provvedimento di approvazione della suddetta variante può prevedere, qualora necessario, su motivata e dimostrata richiesta del soggetto proponente ed ai fini della successiva acquisizione del provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità, ai sensi delle norme di attuazione del PAI e dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 93 e ss. del regio decreto n. 523 del 1904 e successive modifiche e integrazioni, temporaneamente e fino al completamento dell'insieme di opere e congiuntamente ad un sistema di allerta appositamente definito, fasi transitorie relative ad interventi parziali che rispettino adeguati livelli di sicurezza, anche se caratterizzati da un franco idraulico inferiore a quello previsto dalle norme vigenti, ma comunque significativamente superiore a quello ante intervento, e anche se con spalle, pile e rilevati dei ponti localizzati temporaneamente entro la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il competente organo dell'amministrazione proponente, con apposita deliberazione, assume formale impegno in merito:

a) all'adozione dei provvedimenti amministrativi che garantiscano l'effettiva realizzazione dell'insieme di opere ed interventi entro i termini temporali previsti;

b) alla conforme variazione degli strumenti urbanistici e alla previsione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree interessate da tutte le infrastrutture previste, con le relative fasce di rispetto;

c) all'assunzione, di tutti gli oneri annui di manutenzione delle opere di regimazione, degli attraversamenti dei corsi d'acqua e dei singoli tratti del reticolo idrografico oggetto dell'insieme delle opere ed interventi;

d) al sistema di allerta appositamente definito.

3. Nel provvedimento di approvazione della variante al PAI, l'Autorità di bacino prende atto dell'impegno di cui al comma 2 e prevede, se necessario, tenuto conto della specificità del singolo caso, ulteriori condizioni.

4. Sulla base della motivata proposta, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino approva la variante al PAI unitamente al quadro complessivo degli interventi proposti a condizione che, ad avvenuta completa realizzazione del medesimo, sia garantita l'osservanza delle norme del PAI, delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modifiche e integrazioni e delle relative circolari applicative."

#### Art. 7

Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Al comma 3, dell'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a bis) le parole: "e con i limiti quantitativi di cui alla" sono sostituite dalle seguenti: "laddove richiesti, e con i limiti quantitativi previsti dalla";
- b) alla lettera a ter) dopo le parole: "progetti di manutenzione" sono aggiunte le seguenti ", laddove richiesti e con i limiti quantitativi previsti dalla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti approvata dall'Autorità di bacino,".

#### Art. 8

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989

1. All'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3:
  - 1) le parole: "Entro gli stessi termini" sono soppresse;
  - 2) le parole: "comma I" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";
  - 3) dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "completo di

- tutti i contenuti previsti dalle normative inerenti al PAI,";
- 4) le parole: "dell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'approvazione";
- b) il comma 5 è soppresso;
  - c) al comma 7:
    - 1) le parole: "della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI" sono sostituite dalle seguenti: "dello studio comunale di assetto idrogeologico di cui alle norme di attuazione del PAI";
    - 2) le parole: "e dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI" sono soppresse;
  - d) al comma 8, le parole: ", nonché della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI," sono soppresse;
  - e) al comma 13, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Entro il termine previsto dal primo periodo, l'Autorità di bacino, anche sulla base delle risultanze della fase di partecipazione prevista dal decreto legislativo 152 del 2006 ed entro la conclusione della conferenza di copianificazione, assume l'atto di approvazione o di rigetto dello studio comunale di assetto idrogeologico in variante al PAI."

#### Art. 9

Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale. Modifiche all'articolo 21 (della legge regionale n. 45 del 1989

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, le parole: "secondo le procedure di cui all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le procedure di cui ai commi 6, 7, 9, primo periodo, 14 e 15, primo periodo, dell'articolo 20; in luogo dello studio comunale di assetto idrogeologico di cui alle Norme di attuazione del PAI previsto dal comma 7, dell'articolo 20, i



piani attuativi sono corredati dello studio locale di assetto idrogeologico. Il Consiglio comunale adotta lo studio locale di assetto idrogeologico, prevedendo, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI. Lo studio locale di assetto idrogeologico è approvato definitivamente dal Consiglio comunale ed alle aree di pericolosità e di rischio si applicano le norme PAI. Le Norme di attuazione del PAI stabiliscono presupposti, forma, contenuti ed effetti dei suddetti studi locali e le modalità ed i tempi con cui l'Autorità di bacino li recepisce quale aggiornamento degli elaborati del PAI."

#### Art. 10

##### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 11

##### Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- a) i commi 10 e 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989;
  - b) l'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2006.

#### Art. 12

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).